

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 892

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

dal Ministro delle comunicazioni

(GASPARRI)

dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

dal Ministro per la funzione pubblica

(FRATTINI)

e dal Ministro per gli italiani nel mondo

(TREMAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2001

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
recante proroghe e differimenti di termini

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Allegato	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge di cui trattasi contiene disposizioni urgenti di proroga e differimento di termini concernenti adempimenti di soggetti pubblici ed organismi pubblici di partecipazione, il regime di tariffe agevolate per le spedizioni di pubblicazioni in abbonamento postale e operazioni in materia di rinnovo dei Comitati italiani all'estero e degli organi collegiali della scuola; contiene altresì il differimento del termine di entrata in vigore delle norme relative al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, nonchè del termine entro il quale possono essere confermate le domande per riconoscere indennizzi a cittadini ed imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia e già soggetti alla sovranità italiana.

In particolare, l'articolo 1 rinvia le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

Istituiti con legge 8 maggio 1985, n. 205, successivamente modificata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172, i Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono degli organi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero ed operanti presso ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3.000 cittadini italiani, ovvero presso la rappresentanza diplomatica se nel paese non vi sono uffici consolari.

Primario compito di ogni COMITES è quello di promuovere - in collaborazione con l'autorità consolare, nonchè con enti, associazioni e comitati operanti nella circoscrizione - idonee iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, alla ricreazione, allo sport ed al tempo libero della comunità italiana residente nella circoscrizione.

Il COMITES, inoltre, può presentare proposte e suggerimenti sulle iniziative che l'autorità consolare intraprende in favore della comunità e formula alla medesima pareri motivati ed obbligatori sulle richieste di contributo avanzate da associazioni assistenziali italiane operanti nella circoscrizione consolare.

L'ultimo rinnovo di tali Comitati è avvenuto nel giugno 1997 e pertanto, in ossequio alla normativa attuale che prevede la loro permanenza in carica per cinque anni, le votazioni per il loro rinnovo dovrebbero svolgersi ai primi di giugno 2002.

La necessità e l'urgenza di rinviare di un anno la data di tale consultazione elettorale, prorogando contemporaneamente il mandato degli attuali componenti dei COMITES, discende da vari e importanti fattori di ordine organizzativo e politico.

Una prima fondamentale ragione risiede nella necessità che il rinnovo dei COMITES non abbia luogo prima che venga approvato ed applicato il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 2 agosto scorso - unitamente al decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, convertito dalla legge 1° ottobre 2001, n. 358, che ha differito al 21 marzo 2003 lo svolgimento della rilevazione generale degli italiani all'estero - recante «Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470» (Atto Senato n. 627).

Il citato disegno di legge, infatti, prevede l'aggiornamento e il completamento degli schedari, finalizzati al miglioramento dell'affidabilità dei dati ivi contenuti, indispensabili per il successo delle operazioni elettorali di rinnovo dei COMITES, in quanto su tali

schedari si basa tutta la procedura elettorale (individuazione ed elencazione degli elettori e presentazione delle candidature, recapito del materiale elettorale).

È evidente, peraltro, che l'aggiornamento delle anagrafi consolari non potrebbe essere effettuato nei prossimi mesi, dato che il citato disegno di legge atto Senato n. 627, di potenziamento delle rappresentanze all'estero, è stato presentato il 14 settembre 2001 e deve ancora compiere tutto l'*iter* parlamentare di approvazione.

I presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento sono confermati anche dalla cronologia dei numerosi ed articolati adempimenti, previsti dalla normativa in vigore, che il Ministero degli affari esteri dovrebbe immediatamente avviare per organizzare le votazioni per il rinnovo dei COMITES eletti il 22 giugno 1997, qualora si dovessero svolgere alla scadenza del giugno 2002.

Sul piano politico, occorre tenere conto che l'Assemblea generale del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) - il massimo organo di rappresentanza di tutti gli italiani residenti all'estero - nella sessione plenaria del 6 luglio 2001, ha approvato un ordine del giorno con il quale si chiedeva la proroga di un anno della scadenza naturale dei COMITES e lo *stop* immediato dell'*iter* istituzionale per la preparazione delle nuove elezioni, già in atto nei vari consolati, nell'intento di riunificare le scadenze dei due organi rappresentativi degli italiani all'estero (COMITES e CGIE) - che l'attuale normativa prevede, rispettivamente, nel 2002 e nel 2003 - favorendo, altresì, con l'aggiornamento degli schedari consolari, una maggiore partecipazione al voto da parte dei nostri connazionali all'estero.

L'articolo 2 dispone la proroga sino al 30 giugno 2002 del termine per l'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento

di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, all'articolo 1, comma 2, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotti, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio-diffusione sonora in tecnica digitale.

L'Autorità ha avviato le procedure per la definizione del piano; tuttavia emergono alcune criticità che potrebbero non consentire il rispetto della data prevista dalla legge. In particolare si annuncia complessa la consultazione prevista dalla legge n. 249 del 1997 con le regioni in merito alla scelta dei siti di trasmissione.

Sebbene la legge 30 aprile 1998, n. 122, abbia previsto, per le regioni a statuto ordinario, un meccanismo di silenzio-assenso, la successiva legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico ha conferito la competenza esclusiva, in merito alla scelta dei siti, alle regioni. A tale riguardo risulta opportuno evitare, per quanto possibile, l'apertura di contenziosi con le singole regioni a causa del ricorso in via sistematica al meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla legge n. 122 del 1998.

Un ulteriore motivo di opportunità che suggerisce il rinvio dell'adozione del piano è l'annunciata conferenza del Comitato europeo per le radiocomunicazioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (ERC), che dovrebbe, nella prima metà del 2002, assegnare nuove risorse frequenziali in banda L all'Italia. Pertanto risulta opportuno attendere il completamento dell'esercizio di pianificazione a valle delle decisioni internazionali.

Passando all'illustrazione dell'articolo 3, si rappresenta che le spese cui si fa riferimento concernono le misure di sostegno per le imprese televisive locali, stabilite dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, in lire 24 miliardi per l'anno 1999.

A causa di ritardi connessi con le procedure stabilite dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 1999, n. 297 (che richiedono l'adozione da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti di ciascuna emittente dell'atto formale di ammissione alle provvidenze dell'editoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422) a tutt'oggi sono stati erogati soli 6 miliardi. Al 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i residui andranno in perenzione, con evidenti gravissimi effetti per l'erogazione dei contributi.

La norma che si propone consegue dunque lo scopo di conservare detti residui fino al 31 dicembre 2002.

L'articolo 4 proroga di un anno il regime di tariffe agevolate per le spedizioni di pubblicazioni in abbonamento postale già prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 344.

La predetta normativa prevede che dal 1° gennaio 2002 entri in vigore un nuovo sistema: la spedizione di stampe periodiche è liberalizzata, gli utenti possono scegliere il vettore postale e lo Stato interviene con un contributo in aiuto dei soggetti meritevoli individuati sulla base di un regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Questo sistema è stato fortemente contestato da molte categorie interessate, soprattutto dalla piccola e media editoria. Si ritiene infatti che l'assenza nel settore delle spedizioni postali di una concorrenza reale tra vettori finisca per distorcere l'obiettivo della nuova normativa e penalizzare fortemente le imprese con fatturati modesti.

La proroga in questione viene incontro a tali esigenze, rendendo peraltro indispensabile sia l'individuazione della platea dei prenditori con criteri più restrittivi del passato, sia la fissazione del *quantum* delle tariffe con provvedimento ministeriale che entri in vigore unitamente alla proroga stessa.

L'articolo 5 concerne il rinvio del termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Si tratta di una riforma di portata notevolissima che giunge a riportare ordine in una materia che, a suo tempo organicamente regolata dalla legge fondamentale risalente ai primi tempi dello Stato unitario, aveva poi visto interventi normativi parziali e imperfettamente coordinati e per giunta più volte sanzionati da interventi della Corte costituzionale.

Il nuovo testo unico costituisce pertanto un rilevante progresso normativo, suscettibile di portare a razionalità un sistema condizionato da gravi inefficienze.

Proprio la rilevanza ed innovatività della norma impone peraltro una adeguata preparazione dei soggetti competenti, per evitare o limitare al minimo l'impatto che inevitabilmente deriverà dall'abbandono di procedure e prassi ormai secolari.

Ciò vale, in particolare, per la procedura di immissione in possesso nelle aree soggette ad esproprio, finora regolata dalle rapide procedure della occupazione temporanea, che consentivano al soggetto espropriante di entrare in possesso delle aree - e, per opere pubbliche, di avviare i lavori - a prescindere dalle parallele procedure di espropriazione e liquidazione delle relative indennità. Tale sistema ha però dato luogo a gravi distorsioni, atteso che in moltissimi casi gli enti competenti si sono limitati ad occupare ed utilizzare le aree senza perfezionare la procedura di esproprio. Il fenomeno è stato ed è talmente diffuso da aver costretto i giudici ad

intervenire con istituti giuridici nuovi - «l'accessione invertita» - ed a creare, comunque, distorsioni economiche gravi a danno, secondo i casi, dell'espropriato e dell'espropriante. Il nuovo testo unico pone fine radicalmente a tale situazione limitando la occupazione temporanea ai soli casi di aree non soggette a procedimento espropriativo, in ottemperanza, del resto, alle originarie finalità delle relative norme.

Il nuovo sistema impone pertanto di procedere alla espropriazione prima di accedere alle aree con una procedura sicuramente più rispettosa dei diritti dei privati interessati, ma necessariamente più articolata e complessa: da ciò consegue la necessità di ciascun ente espropriante di organizzarsi adeguatamente sulla base delle nuove norme, per evitare o limitare i ritardi che la nuova procedura potrebbe comportare nell'avvio dei lavori pubblici ed evitare i rischi di errori (e relative contestazioni giudiziarie) che ogni nuova normativa può indurre.

Il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, peraltro, pubblicato soltanto il 16 agosto 2001, entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

È stata peraltro rappresentata da parte di taluni enti di varie amministrazioni esproprianti la difficoltà di una complessa riorganizzazione, atta a pervenire ai provvedimenti espropriativi prima della immissione in possesso, nel breve lasso di tempo rimasto prima della data di entrata in vigore del testo unico.

Ritenendosi sconsigliabile un intervento parziale in tema di occupazione temporanea, che rischierebbe di snaturare la completezza ed organicità delle nuove riforme, unica adeguata soluzione sembra quella di rinviare la data di entrata in vigore del testo unico, consentendo così alle amministrazioni un più adeguato periodo di tempo per la nuova necessaria organizzazione.

L'articolo 6 è volto, attraverso una modifica testuale dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a consentire

la permanenza in carica, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali che li dovranno sostituire e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali.

L'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, concernente le disposizioni transitorie e di attuazione, nella sua attuale formulazione stabilisce che: *a)* i vecchi organi collegiali territoriali restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali riformati; *b)* con effetto dal 1° settembre 2001 le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, regolanti i vecchi organi sono sostituite da quelle del citato decreto legislativo n. 233 del 1999; *c)* entro la data del 1° settembre 2001, sono costituiti i nuovi organi collegiali riformati. Tuttavia, a causa di difficoltà interpretative e attuative delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, non è stato a tutt'oggi possibile costituire i nuovi organi collegiali nei tempi previsti; tra l'altro, non è stato possibile costituire la base, per così dire, delle rappresentanze elettive negli organi in questione, e cioè i consigli scolastici locali previsti dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 233 del 1999, in quanto l'istituzione di questi ultimi era collegata a sua volta, a norma dello stesso articolo, alle articolazioni territoriali dell'amministrazione scolastica periferica, articolazioni che sono state anch'esse delineate con ritardo rispetto ai tempi previsti. Le difficoltà interpretative del decreto legislativo n. 233 del 1999 da una parte - che non hanno consentito l'emanazione della normativa secondaria che avrebbe dovuto disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni delle rappresentanze elettive dei nuovi organi collegiali - ed il ritardo nella definizione delle articolazioni territoriali dell'amministrazione scolastica periferica, dall'altra, non hanno dunque consentito di rispettare il termine del 1° settembre 2001,

previsto come data ultima di vigenza delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sul Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sui consigli scolastici provinciali e sui consigli scolastici distrettuali, con la conseguenza che, a partire da tale data, non dovrebbero ritenersi più applicabili le predette disposizioni. D'altra parte, appare dubbio che, in proposito, possano applicarsi le disposizioni vigenti in materia di *prorogatio* degli organi amministrativi. Le ragioni esposte, quindi, inducono a proporre una data più congruente - che si ritiene possa essere il 31 dicembre 2002 rispetto alla data del 1° settembre 2001, prevista dal citato decreto legislativo n. 233 del 1999, e far decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi collegiali l'efficacia di alcune disposizioni del testo unico in materia di istruzione.

Quanto all'articolo 7, si rappresenta che la legge 29 marzo 2001, n. 137, prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo per i titolari di beni, diritti ed interessi nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

L'articolo 2 della suddetta legge pone come limite temporale per la conferma delle domande di nuovo indennizzo 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le associazioni degli esuli giuliani, istriani e dal-

mati hanno chiesto di intervenire affinché si possano prolungare i termini previsti ritenendo che la normativa sia stata poco pubblicizzata e quindi scarsamente conosciuta dalle persone interessate, portando a prova di ciò lo scarso numero delle conferme rispetto alle domande precedentemente presentate.

La riapertura del termine rispetto a quello, già scaduto, del 2 novembre 2001 risponde ad esigenze di equità e di giustizia nei confronti di quei cittadini che ancora non erano venuti a conoscenza del provvedimento in loro favore, visto il rinnovato impegno delle associazioni a darne ampia pubblicità.

Si sottolinea peraltro che il provvedimento non comporta ulteriore spesa rispetto a quella prevista dalla legge n. 137 del 2001 (articoli 5 e 6).

La disposizione di cui all'articolo 8 si rende necessaria, in attesa del riordino del settore della formazione nella pubblica amministrazione, al fine di assicurare la continuità dell'attività formativa in corso con la programmazione dell'attività didattica per l'anno 2002, con particolare riferimento a quella relativa al terzo corso-concorso di reclutamento della dirigenza, bandito nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 41 del 29 maggio 1998. Ciò anche in considerazione della circostanza che solo di recente si è provveduto al rinnovo degli organi della Scuola ed in particolare alla nomina del nuovo direttore della stessa.

L'articolo 9, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

ALLEGATO

TESTO INTERGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233

(Omissis)

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.

2. Con effetto 1° settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, II e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 ottobre 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo.

3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione.

4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro organizzazione e composizione.

(Omissis)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2001.

Proroghe e differimenti di termini

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Comitati per gli italiani all'estero)

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Articolo 2.

(Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è prorogato al 30 giugno 2002.

Articolo 3.

(Misure di sostegno per le imprese televisive locali)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Radio-diffusione televisiva locale» - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002.

Articolo 4.

(Tariffe postali agevolate)

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1° gennaio 2003. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 5.

(Espropriazione per pubblica utilità)

1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2002.

Articolo 6.

(Organi collegiali della scuola)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « Con effetto dal 1° settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto dalla costituzione dei nuovi organi collegiali locali e regionali e del Consiglio superiore della pubblica istruzione»;

b) al comma 3 le parole: «Entro la data di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2002».

Articolo 7.

(Indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana)

1. Il termine per la presentazione della conferma delle domande di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 137, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore indennizzo di cui all'articolo 1 della medesima legge, scade il 31 maggio 2002.

Articolo 8.

(Docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. I docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione, in servizio presso la Scuola alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono confermati fino al 31 dicembre 2002.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – RUGGIERO –
GASPARRI – MORATTI – FRATTINI –
TREMAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

